

NOTA ESPLICATIVA AI CRITERI EROGATIVI DEI PRESTITI PLURIENNALI AGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1565 DEL 5/12/2001

A) La somma massima erogabile è stabilita in relazione alla quota cedibile dello stipendio ed alla durata di ammortamento del prestito (cinque o dieci anni) indicata al lato di ciascuna motivazione.

In caso di rinnovo il residuo debito netto del precedente prestito può essere aggiunto alla somma documentata o all'importo lordo massimo concedibile purché la rata di ammortamento mensile non superi la quota cedibile dello stipendio determinata come più avanti indicato.

Per le motivazioni sottoelencate e per le quali il prestito viene concesso con la sola documentazione dell'evento denunciato è stato previsto un importo lordo massimo erogabile.

In ogni caso, per tutte le motivazioni rappresentate, il prestito viene concesso nei limiti della quota cedibile e non può, comunque, superare l'importo di £.1.000.000. Detta quota cedibile va calcolata sull'intera retribuzione pensionabile e contributiva determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8/8/95, n.335.

MOTIVAZIONE	TETTO
- sfratto esecutivo con intervento forza pubblica	£ 18 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione
- matrimonio del richiedente	£ 30 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione
- matrimonio dei figli degli iscritti al Fondo	£ 30 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione
- nascita od adozione figlio o affidamento preadottivo	£ 24 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione
- nascite od adozioni plurime – adozioni internazionali	£ 30 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione
- decesso familiari	£ 24 milioni + eventuale residuo debito per precedente cessione

B) Possibilità di concessione del prestito per la stessa motivazione al ripetersi dell'evento.

C) Precisazioni sulla documentazione prevista per alcune motivazioni:

1) Calamità Naturali (terremoti, alluvioni) ed eventi simili (rapina, furto ed incendio).

Per rapina, furto ed incendio, se esiste polizza assicurativa, si potrà erogare il prestito solo per le spese non coperte da assicurazione. La circostanza dovrà essere documentata con specifica certificazione da parte del soggetto assicuratore attestante la somma rimborsata od offerta come risarcimento.

Per furto ed incendio deve intendersi solo l'evento che ha colpito l'abitazione luogo di residenza.

2) Malattie gravi.

Devono considerarsi comprese anche quelle relative ai figli, ai genitori, anche del coniuge, non conviventi.

Il rapporto di parentela potrà essere attestato anche con autocertificazione resa ai sensi delle leggi n.127/97, n.191/98 e del D.P.R. n. 403/98.

3) Casi eccezionali non catalogabili e non rientranti nei criteri elencati ma socialmente rilevanti e che per la loro gravità richiedono un notevole impegno economico.

Possono essere presi in considerazione situazioni di bisogno, adeguatamente documentate, non collegate ai criteri fissati dal Consiglio di amministrazione.

4) Acquisto macchina modificata o carrozzella ortopedica per portatori di handicap e protesi di elevato costo.

Le spese da prendere in considerazione possono essere anche quelle relative alle sole modifiche apportate ad una autovettura già di proprietà; quelle di acquisto dell'autovettura, solo se unite alle necessarie modifiche a meno che l'autovettura non presenti già, in sede di costruzione, le caratteristiche atte alle necessità del portatore di handicap.

Dalle protesi di elevato costo vanno escluse quelle dentarie per le quali è previsto un apposito criterio erogativo.

Dovrà, comunque, essere documentato lo stato di soggetto portatore di handicap.

5) Ingiunzioni di pagamento, pignoramenti, ordinanze esecutive, sentenze di condanna, decreti ingiuntivi, vertenze legali, compresi casi di divorzio o separazione, diffide di pagamenti da parte di Enti pubblici, pagamento di tassa di successione diretta a seguito di decesso del coniuge e del genitore.

In tale casistica è da comprendere anche lo sfratto di abitazione da documentare con copia della sentenza. Pertanto, nella fattispecie, va erogato il prestito nella forma quinquennale.

6) Sfratto esecutivo con richiesta di intervento della Forza Pubblica.

La richiesta di intervento della forza pubblica dovrà risultare dalla sentenza di sfratto o da atto equipollente.

7) Riscatto alloggi popolari e riscatto di alloggi di Enti pubblici già condotti in locazione.

E' compreso il riscatto di alloggio in locazione da parte di qualsiasi Istituto.

La domanda potrà essere utilmente presentata dalla data della stipula del contratto preliminare (o di atto equipollente) fino ad 1 anno dopo la stipula dell'atto notarile di riscatto.

La circostanza che l'atto pubblico di riscatto non sia ancora intervenuto, dovrà essere espressamente documentata con dichiarazione dell'Istituto alienante.

8) Acquisto casa in Cooperativa o da Cooperativa costituita da locatari di abitazioni di Enti pubblici in corso di dismissione

In mancanza dell'atto notarile è valido anche il verbale della Cooperativa relativo all'immissione in possesso dell'alloggio con la consegna delle chiavi.

a) per l'acquisizione di casa in cooperativa:

E' prevista l'erogazione del prestito anche in assenza della predetta documentazione purchè il richiedente dimostri lo stato di avanzata costruzione dell'immobile con la documentazione indicata nei criteri. In tal caso è necessario che il Presidente della cooperativa rilasci una dichiarazione come da fac-simile (in allegato A).

La presentazione dell'atto costitutivo o dello statuto della cooperativa non è necessario qualora venga presentato il rogito notarile.

b) Per l'acquisizione di abitazione da cooperativa costituita tra locatari di abitazioni di Enti pubblici in corso di dismissione :

La dichiarazione del Presidente della cooperativa di cui al punto B-2 dei criteri erogativi, deve essere redatta su carta intestata o con timbro della cooperativa stessa.

9) Costruzione casa di abitazione

Il computo metrico estimativo dell'intera costruzione potrà essere sostituito da un dettagliato preventivo o da contratto di appalto.

Il 20% delle spese da documentare è riferito al costo totale preventivato, escluso l'eventuale mutuo .

L'ammontare del mutuo concesso dovrà essere documentato con dichiarazione dell'Istituto di credito.

In mancanza di mutuo o qualora questo non sia stato ancora concesso, il 20% delle spese da documentare è riferito all'intero costo di costruzione preventivato.

10) Lavori di particolare rilevanza alla abitazione di proprietà (ampliamenti e sopraelevazioni)

In tale fattispecie devono essere considerati i lavori che comportano aumento della cubatura dell'abitazione semprechè gli stessi siano necessari per far fronte ad una insufficienza abitativa valutata nella misura di un vano per ogni componente il nucleo familiare escluso i servizi.

Tutti i casi di lavori all'abitazione vanno ricondotti al punto 14 dei criteri erogativi ed al punto 11 della presente nota esplicativa.

11) Lavori di riparazione e restauri alle abitazioni in proprietà indispensabili per l'abitabilità dell'immobile

Devono intendersi esclusi tutti quei lavori non necessari in quanto rivolti all'esclusivo abbellimento o miglior utilizzo dell'immobile, mentre vanno presi in considerazione tutti quei lavori rivolti ad eliminare inconvenienti conseguenti a danni o deficienze strutturali che rendono impossibile o difficoltoso l'utilizzo dell'abitazione.

Sono comunque esclusi, in tale motivazione i lavori che comportino aumento di cubatura (ampliamenti e sopraelevazioni) in quanto oggetto di criterio erogativo a se stante, e quelli di tinteggiatura se non conseguenti ad altri lavori per i quali viene concesso il prestito.

L'indispensabilità dei lavori da effettuare è resa mediante autocertificazione del richiedente.

12) Lavori di riparazione e restauri della casa in locazione, uso, ecc. indispensabili per l'abitabilità dell'immobile

Anche per tale evento valgono le considerazioni, in merito alle necessità dei lavori in relazione alla abitabilità dell'immobile, effettuate per il punto 11 della presente nota esplicativa.

13) Installazione di impianti di riscaldamento nelle abitazioni di proprietà o concesse in locazione da Enti pubblici

Sono esclusi i lavori effettuati in abitazione in locazione da privati.

14) Matrimonio del richiedente

Per matrimonio deve intendersi sia quello civile che religioso.

15) Matrimonio dei figli degli iscritti al fondo

Vale la stessa nota del punto precedente.

N.B.:

- Per le motivazioni riguardanti le abitazioni viene preso come riferimento il luogo di residenza del richiedente o della famiglia e non il domicilio o la sede di lavoro.